

SO.G.E.T. Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A.
Sede Legale: Via Venezia n° 49 65121 Pescara. c.f./p.iva 01807790686

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Scena Scena

INDICE

TITOLO I PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 3
TITOLO II RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE.....	pag. 4
TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE.....	pag.5
TITOLO IV COSTI.....	pag. 6
TITOLO V RAPPORTI CON L'ENTE.....	pag. 7
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	pag. 8



TITOLO I

PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSO

- Che l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n° 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n° 248, ha previsto disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione con la soppressione del sistema di affidamento in concessione attribuendo le funzioni all'Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la società Riscossione Spa e/o anche tramite le società da quest'ultima partecipate;
- Che la SO.G.E.T. S.p.a. con atto del notaio Mastroberardino in Pescara, in data 25/9/2006, ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, ha provveduto allo scorporo del ramo d'azienda delle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, con trasferimento di tali attività alla società beneficiaria SO.G.E.T. Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A. di seguito denominata "Società";
- che la SO.G.E.T. S.p.A. Società Gestione Entrate e Tributi è regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni al numero 152.
- Che la SO.G.E.T. S.p.A. gestisce il servizio di riscossione delle quote associativi di vari Ordini Professionali sul territorio nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si addivene alla stipula della presente convenzione

TRA

Il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Taranto con Sede in Via Sorcinelli 61, codice fiscale 80181890585, rappresentato da Silvia Tursi nella sua qualità di Presidente,

E

La SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi SpA, con sede in Pescara Via Venezia 49, iscritta al n° 152 dell'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art.53 del D. Lgs 15/12/97 n.446, C.F./P.IVA 01807790686, nella persona di Vincenzo Di Lello – C.F. DLL VCN 74C07 E335B - procuratore speciale giusta Procura Institoria Rep. N. 94842 rilasciata dal Dottor Luca Torricella, notaio in Martina Franca iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto.

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente documento.

TITOLO II

RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Art.2

La Società provvede alla riscossione delle quote associative dell'Ente, con le modalità indicate nella presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 3

1. L'Ente predispone su supporto magnetico le "minute" delle liste di carico relative alle quote associative di iscrizione per ciascun contribuente.
2. L'Ente trasmette alla Società le "minute" di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le "minute" sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni.

Art. 4

In riferimento alle "minute" ricevute, la Società provvede alla elaborazione delle liste di carico per la riscossione che vengono inviate dalla Società all'Ente per l'esecutività e l'approvazione.

La Società, ricevuto il visto di esecutorietà sulle liste provvede alla formazione degli avvisi di pagamento secondo il modello concordato con l'Ente; gli avvisi contengono tutte le informazioni relative al contributo richiesto e le modalità per il pagamento.

L'avviso di pagamento è inviato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'ente, non oltre 30 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato dall'Ente, sono restituiti all'Ente per le verifiche e i controlli di sua competenza entro 15 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste od agenzie incaricate del servizio di recapito.

All'avviso è allegato un bollettino prestampato per il versamento.

I contribuenti potranno utilizzare più sistemi di pagamento:

- agli sportelli della Società siti sul territorio nazionale;
- agli sportelli bancari convenzionati;
- agli sportelli postali;

Per i pagamenti agli sportelli della Società nessuna spesa è a carico del Contribuente.

Art. 5

1. La Società provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento secondo le disposizioni previste dall'art. 5 comma 8-bis del D.L. 16/2012.
2. La Società trasmette mensilmente all'Ente l'elenco dei contribuenti che hanno provveduto al pagamento.

Art. 6

Decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento la Società predispone un sollecito bonario da notificare ai contribuenti valevole anche quale atto di messa in mora. In tal caso la Società potrà procedere anche al recupero crediti stragiudiziale secondo le ordinarie procedure civilistiche. La logica sottostante è propria di una attività di pre - coattivo, finalizzata alla migliore realizzazione delle legittime pretese creditorie dell'Ente, grazie ad una sequenza di tentativi di recupero del credito mediante la persuasione bonaria del debitore alla definizione della propria pendenza.

Comunque prima della notifica la Società può sollecitare i contribuenti anche con sistemi alternativi quali telefono, e-mail, fax, ecc.

La Società, per coloro che si rendono morosi anche dopo la notifica del sollecito di pagamento, provvederà alla riscossione coattiva **come previsto nel titolo III del presente documento tecnico.**

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL ENTE

Art. 7

La riscossione coattiva delle liste consegnate alla SO.G.E.T. S.p.A. avverrà ai sensi del R.D. 24 settembre 639/1910 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 2 sexies e seguenti del D.L. 24 settembre n° 209 convertito con modificazione dalla legge 265/2002.

Art. 8

L'Ente consegna alla Società l'elenco delle somme da riscuotere. La consegna dovrà avvenire su supporto magnetico su formato standard già in uso dal Consorzio Nazionale Concessionari o altro da concordare.

Art. 9

La Società provvederà a propria cura e spese alla predisposizione delle ingiunzioni come previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n° 639, nei confronti dei Contribuenti morosi.

I decreti, sempre nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639, verranno, a cura della Società e con l'ausilio dell'Ente, notificati, con le modalità previste e consentite dalla legge, ai Contribuenti morosi.

La Società acquisisce le date di notifica delle ingiunzioni anche otticamente.

La Società aggiorna l'elenco dei morosi con i pagamenti effettuati dai contribuenti direttamente alla Società stessa; l'Ente si impegna ad informare la Società dei pagamenti eventualmente ricevuti.

Art. 10

La Società, stante quanto previsto al comma 2 *septies* dell'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002 n° 209, convertito con modificazioni dalla legge n° 265/2002, provvederà alla nomina di uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione che svolgeranno le funzioni previste dal citato articolo.

TITOLO IV

COSTI

Art. 11

Il compenso per i servizi affidati alla Società sono:

- Per la riscossione spontanea il compenso è pari al **4,00%** oltre Iva sulle somme effettivamente riscosse.
- Riscossione mediante attività di sollecito bonario valevole quale atto di messa in mora nella fattispecie propria delineata nell'art. 6 della presente convenzione: aggio del **4,00%** oltre Iva sulle somme riscosse e compenso di € **4,00** oltre Iva a pratica. Le spese postali di notifica sono a carico del contribuente moroso.
- Riscossione coattiva a mezzo **ingiunzione (R.D. 14 ottobre 1910 n° 639)**: compenso del **9%** oltre Iva sulle somme riscosse;

Per la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione il compenso previsto, gli interessi di mora, le spese e le competenze, le spese di notifica e di riscossione sono posti a carico del contribuente, **salvo diverse specifiche disposizioni.**

Le spese per le procedure esecutive sono quelle previste dal D.M. 21 novembre 2000.

Per le partite discaricate ovvero che, al termine della procedura coattiva di riscossione dovessero risultare inesigibili o irreperibili spetterà comunque al concessionario il rimborso delle spese di notifica e delle spese esecutive sostenute nella misura prevista dal D.M. 21/11/2000. Il rimborso di tali spese, maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, la Società è autorizzata a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'ENTE

Art. 12

In riferimento alle disposizioni di cui alla presente convenzione la Società:

- Provvederà al versamento delle somme riscosse sia per mezzo di riscossione volontaria che coattiva secondo le disposizioni previste dall'art. 5 comma 8-bis del D.L. 16/2012.
- Provvederà ad una rendicontazione analitica delle somme affidate in riscossione anche con accesso da parte dell' Ente alla banca dati della Società stessa; la rendicontazione sarà effettuata con cadenza mensile;
- La Società entro il primo bimestre di ogni anno invierà all' Ente il conto di gestione dell'esercizio finanziario;
- I provvedimenti (sgravi, sospensioni, dilazioni di pagamento, ecc.) saranno trasmessi dall' Ente alla Società che provvederà ad acquisirli nella banca dati e rendicontati unitamente alle riscossioni ed al conto di gestione.
- I provvedimenti di sgravio da rimborsare ai contribuenti che hanno provveduto al pagamento, saranno rimborsati dalla Società; le somme rimborsate saranno oggetto di recupero sui primi versamenti utili da effettuare a favore dell' Ente con contestuale invio del rendiconto analitico delle somme rimborsate.
- Le comunicazioni di inesigibilità saranno inviate, anche con modalità telematiche, all' Ente della Società su modelli concordati; le comunicazioni di inesigibilità si riferiscono sia alle somme riscosse tramite ruolo che tramite ingiunzione.

Steno

Per tutto quello che non sia esplicitamente contemplato nei precedenti articoli si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n° 112 e D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 per quanto applicabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

La Società, su richiesta dell' Ente, provvede alla riscossione delle entrate dell' Ente stesso anche con modalità operative diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
In tal caso le modalità operative e i compensi saranno stabiliti di volta in volta.

Art 14

In relazione agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli estremi del numero di conto corrente bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento del servizio, con indicazione del codice IBAN, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- **UNICREDIT S.p.A.: IT39 X020 0815 4080 0050 0057 827;**
- Di Lello Lina nata a Isernia (IS) il 17 giugno 1971 e residente a Francavilla al Mare (Ch), codice fiscale **DLL LNI 71H57 E335P;**
- Monaco Gaetano Antonio Nicola nato a San Valentino in A.C. (Pe) il 27.04.1965 e residente

[Handwritten signature]

in San Valentino in A.C. (Pe) alla Via Cupoli n. 5, codice fiscale **MNCGNN65D27I376C**;

Art. 15

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto tra il Collegio e la SO.G.E.T. sarà definita mediante composizione bonaria. In caso di mancato accordo le controversie saranno deferite, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del Foro di Taranto.

Art. 16

Il presente documento entra in vigore dalla data del 01/01/2014 ed ha validità fino al 31/12/2018.

Per Collegio Ostetriche Taranto

La presidente.

Silvia Tenucci



Per SO.G.E.T. SPA

Il procuratore generale

Marco Delle